



REGOLAMENTO

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 – capo II – modificato ed integrato con le norme del Decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566).

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1 – Regolamento e tariffe

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Con il Regolamento la Provincia disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe successive a quelle allegate al presente Regolamento sono adottate con delibera della Giunta Provinciale entro la data di approvazione del bilancio. L'omessa o ritardata deliberazione comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalla legge ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge.

Art. 2 – Concetto di occupazione

Per le occupazioni si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 3 – Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa tutte le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere



con condutture, fibre ottiche ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93 le occupazioni realizzate sui tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni stessi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti ai Comuni ed al demanio statale.
6. È fatta comunque salva la facoltà della Provincia di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

Art. 4 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale.
2. La tassa non è divisibile: in caso di pluralità di intestatari della concessione od autorizzazione, gli stessi sono solidamente responsabili.



CAPO II

Concessioni ed autorizzazioni

Art. 5 – Licenza e Diritto di Occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa.

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità provinciale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione Provinciale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerata la Provincia da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di semplici autorizzazioni scritte.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate – con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade – sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

Art. 7 – Scopo delle Occupazioni

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc.

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e provinciali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 8 – Intralci alla circolazione

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportano merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.



Art. 9 – Occupazioni con vetture da piazza o private

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità provinciale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, della Legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo restando comunque quanto disposto nel presente Regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente Regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazio ed aree pubbliche.

Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 10 – Caratteri delle Occupazioni

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio e della forza pubblica.

È prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del Concessionario.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal tributo, deve farne domanda all'Amministrazione Provinciale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata indicando:

- a) generalità o ragione sociale



- b) indirizzo
- c) C.F. e/o partita I.V.A.
- d) uso dell'occupazione
- e) durata dell'occupazione
- f) superficie di cui è richiesta l'occupazione

La richiesta va corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a consentirne una completa valutazione.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni o modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Art. 43 del presente Regolamento;
 - h) risarcire la Provincia di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese alla Provincia, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.
- Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì la Provincia di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore della Provincia per l'esatta osservanza di tutte le



condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta – sempre secondo tariffa – al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, L. 241/90 e relativo Regolamento Provinciale di attuazione.

3. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 12 – Rappresentanti del Concessionario. Trasferimento delle Concessioni

Le concessioni sono strettamente personali.

È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Presidente in modo che possano essere specificati nella licenza.

È vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente Regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 – Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi della Provincia o di altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalla Provincia o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose della Provincia o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiali sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali la Provincia non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori, scavi e demolizioni non compresi nella licenza.



La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo la Provincia delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione Provinciale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni provinciali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione Provinciale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso dei beni provinciali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 14 – Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.
La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.
2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Art. 15 – Decadenza delle Concessioni od Autorizzazioni

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:



- a) allorchè l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
- b) allorchè il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio della Provincia, o al demanio o patrimonio dello Stato, del Comune ecc. ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

Art. 16 – Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi della Provincia.

Art. 17 – Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Provinciale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 18 – Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca

1. La revoca è disposta dal Presidente in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
2. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo Provinciale o Comunale.
Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni alla Provincia ed a terzi.

Art. 19 .- Occupazioni abusive



1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.
Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Presidente provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.



CAPO III Applicazione della tassa

Art. 20 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Art. 21 – Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 3 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 categorie, di cui all'Allegato A" del presente regolamento.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere comunque inferiore del 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 22 – Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'Art. 21, del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 23 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe



1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa di cui alla "Tabella Tariffe", nell'allegato "B", del presente Regolamento, in tabella 1:
 - a) occupazione di suolo: - Tariffa base;
 - b) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%;
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a) in tabella 2.
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostati il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b) ed al comma 2.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dalla Provincia la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 24 – Passi carrabili: Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe

1. Per i passi carrabili si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) in tabella 3.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o di appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, di una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di 1 metro lineare Legge 549/1995.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in Tabella 4.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), in Tabella 5.



8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 25 – Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale è quella riportata in "Allegato A", in Tabella 6.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 23 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), in Tabella 7.
La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 26 – Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo provinciale è dovuta la tassa annuale, di cui all'"Allegato B", in Tabella 8.

Art. 27 – Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo per erogazione di pubblici servizi e occupazioni con cavi, condutture, fibre ottiche e impianti in genere nonché con seggiovie e funivie.

1. Per le occupazioni con condutture, cavi, fibre ottiche, impianti in genere ed altri manufatti, la tassa è determinata applicando i criteri e le aliquote previste per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, secondo i parametri adottati dal presente Regolamento e dalle delibere in materia degli organi provinciali.



2. Le occupazioni di cui al precedente comma 1 sono soggette a tassazione anche quando insistono su strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella misura indicata nell'Allegato B", in Tabella 10.
Per ogni km. o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione come in Tabella 10.
4. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, le fibre ottiche e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
5. Se la Provincia provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi, delle fibre ottiche e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa, un contributo nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, al massimo, il 50% delle spese medesime.
6. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata nella misura del 20% dell'importo risultante dalla commisurazione del numero delle utenze per la misura unitaria di tariffa applicabile con riferimento alle classi di Comuni attualmente previste:
 - a) fino a 20.000 abitanti euro 0,77;
 - b) oltre 20.000 abitanti euro 0,65;comprese nell'ambito territoriale della Provincia.
7. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore ad euro 516,46;
8. La medesima misura di tassa annua è dovuta anche per le occupazioni permanenti effettuate da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
9. Gli importi di cui al comma 1, per legge, sono rivalutati annualmente con riferimento dall'anno 2001 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
10. Il numero complessivo delle utenze, di cui al precedente comma 1, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
11. Le aziende individuate dal presente articolo devono comunicare alla Provincia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero delle utenze di cui al precedente comma.

Art. 28 - Occupazioni temporanee – Disciplina

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 21, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dalla Provincia ed indicati nel presente Regolamento.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

Art. 29 – Occupazioni temporanee – Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'Allegato B", in Tabella 11.
 - a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;



- b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in Tabella 11:
2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 12.
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 30 – Occupazione effettuate in occasione di Fiere o Festeggiamenti

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alle tariffe di cui all'Art. 29 che precede, come in "Allegato B", in Tabella 13.

Art. 31 - Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli Artt. 29 e 30 che precedono, come espresse all'"Allegato B", in Tabella 14.

Art. 32 – Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe di cui all'Art. 29 che precede, come espresso nell'"Allegato B", in Tabella 15.

Art. 33 – Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'"Allegato B", in Tabella 16:
- 1) – Fino a 1 km e fino a trenta giorni: - tassa complessiva come in tariffa;
 - 2) - Superiore ad 1 km e fino a trenta giorni: - tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%;
- Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%;
 - b) Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%;
 - c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100%.



Art. 34 – Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all'Allegato B", in Tabella 17.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 35 – Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dalla Provincia, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'Art. 28, comma 1, lettera a), del presente Regolamento come all'Allegato B", in Tabella 18.

Art. 36 – Occupazioni realizzate durante l'esecuzione di attività edili

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'Art. 28 del presente Regolamento, come espressa nell'Allegato B", in Tabella 19.

Art. 37 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'Art. 28 del presente Regolamento, come nell'Allegato B", in Tabella 20.

Art. 38 – Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni

- 1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.
- 2) La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra la Provincia ed il contribuente, come disciplinato al successivo Art. 46.

Art. 39 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;



- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia provinciale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) gli accessi carrabili a servizio di fondi agricoli.
3. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione, fermo restando l'obbligo delle istanze di cui all'art. 11 del presente Regolamento.



CAPO IV

Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 40 – Denuncia della occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, devono presentare alla Provincia, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia e dalla stessa messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio.
La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 41.
3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 41 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla provincia, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione non è superiore a euro 0,50 o per eccesso se è superiore.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuato direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 42 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 41, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione provinciale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 38 e disciplinato dal successivo art. 43.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione – quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dalla Provincia a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste



in essere dai “sorteggianti” di cui all’art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. – il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 43 – Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall’autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli art.li 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- a. la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l’intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dalla Provincia.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall’art. 42 e 41, comma 1, del presente Regolamento;

- b. le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 47 e con le modalità di cui all’art. 42 e 41, comma 1 del presente Regolamento, che comportano altresì l’obbligo dell’assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

- c. la revoca dell’autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comporta oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto di occupare.

L’istanza di autorizzazione all’occupazione di cui all’art. 11 del presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell’atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia, o dal concessionario del servizio e dalla stessa messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l’atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 44 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. La Provincia ovvero il concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dalla Provincia ovvero dall’eventuale concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all’art. 43 e 42, comma 1 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.



2. La Provincia o l'eventuale concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 4/bis. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.L.vo 472/1997 è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento.
5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/1992, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto all'Intendenza di Finanza competente – ora Ministero Finanze, Direzione Regionale delle Entrate, competente per territorio, alla Sezione Staccata competente – nei tempi e modi di cui all'art. 20 DPR 638/1972.
6. La riscossione coattiva della tassa si effettua in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo del 26.2.1999 n. 46 e successive modificazioni.
7. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile – Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.
8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della tassa.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito versamento.
9. Non si provvede alla riscossione e al rimborso della tassa di importo non superiore a 10,33 Euro.

Art. 44/bis – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare, in forma scritta su carta libera, al Servizio Tributi della Provincia, che risponde entro centoventi giorni, circostanze e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta della Provincia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, limitatamente al richiedente e per gli effetti che possono prodursi nel solo rapporto con detto Ente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.



3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso un atto amministrativo tempestivamente pubblicato ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.212/2000.

Art. 45 – Affidamento da parte della Provincia del servizio di accertamento e riscossione della tassa

1. Ove la Provincia lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 507/93.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.
3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 42, comma 2 del presente Regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dalla Provincia, annotati in apposito registro di carico e di scarico redatto in duplice esemplare, di cui una tenuta dalla Provincia ed una dall'incaricato del servizio.
Tutti i registri e bollettari per la riscossione in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio provinciale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.
Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art. 46 – Funzionario responsabile.
Rappresentante del Concessionario

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza della Provincia.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del Decreto Legislativo 507/1993.
Di ciò dovrà essere fornita alla Provincia, dichiarazione resa a norma degli art.li 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia e predisposta dal Concessionario.



Art. 47 – Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65 - .
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori nella misura di legge per ogni semestre compiuto.

Art. 47/bis – Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, semprechè non siano iniziate attività di constatazione della violazione delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza:
 - a. ad un ottavo nei casi di mancato pagamento se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni;
 - b. ad un quinto se la regolarizzazione dell'omissione avviene entro un anno.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.



CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 – Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.
Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal Regolamento.
2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente Regolamento e relative tariffe:
 - a. presentare alla Provincia o all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione della Provincia;
 - b. effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando i bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.
3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo - quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato - utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.
4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10%, con un minimo di Lire 50.000.
Ove nell'anno 1993 i predetti contribuenti abbiano corrisposto, per l'occupazione permanente effettuata, una tassa inferiore a Lire 50.000, per l'anno 1994 dovranno corrispondere la tassa per l'importo di Lire 50.000.
Ove invece i contribuenti non abbiano corrisposto per l'anno 1993 alcun importo, pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione permanente, per l'anno 1994 dovranno corrispondere l'importo di Lire 50.000.
Nel caso che la Provincia avesse già emesso il ruolo relativo all'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% ovvero senza l'addebito dell'importo minimo di Lire 50.000, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di Lire 50.000 debbono essere richiesti ai contribuenti, che li dovranno corrispondere nel termine di 60 giorni dalla richiesta.
5. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993 n. 507 e dal presente Regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in c.c.p. a 4 sezioni, intestati alla Provincia e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.
6. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31.12.1993.



Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 56, comma 5, del Decreto Legislativo 507/1993.

Parimenti i procedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'Intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti Organi, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgl. 546/1992, con le modalità ed i termini di cui all'art. 20 DPR 638/72.

7. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorni, per l'anno 1993, aumentata dal 50%.

Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'art. 56, comma 11 bis, del decreto legislativo 507/1993, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.

8. I contribuenti, che nell'anno 1994 e prima che la Provincia abbia deliberato le tariffe per l'anno 1994, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione della Provincia, corrisponderanno la relativa tassa – contestualmente all'occupazione - in base alle tariffe giornaliere previste per l'anno 1993, salvo conguaglio da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 49 – Abrogazioni e sostituzioni

1. Per effetto dell'art. 55 del decreto legislativo 507/1993, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia del primo gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi 507/1993 e 566/93.



TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO A
al Regolamento di applicazione della tassa

Classificazione delle strade della Provincia di Novara

Strade in 1[^] categoria

Num.	Denominazione
2	Novara-Cameri
4	Ovesticino
17	Ticino – Oleggio - Proh
32 Dir.	Borgomanero – S.S. 32
299	della Valsesia
527	della Malpensa
596	dei Cairoli

Strade in 2[^] categoria

Tutte le altre Strade Provinciali

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 ALLEGATO B
 al Regolamento di applicazione della tassa

Tabelle e tariffe

T.O.S.A.P. – Regolamento e Tariffe approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 9.5.94 e succ. modificazioni ed integrazioni:

Occupazioni permanenti ordinarie

Tabella 1 – art. 23, c. 1

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo

categoria delle strade	occupazioni di suolo	occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
1	EURO/mq 17,56	EURO/mq. 8,78
2	EURO/mq. 12,29	EURO/mq. 6,15

Tariffa x metri quadri

Tabella 2 – art. 23, c. 2

Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende

categoria delle strade	occupazioni di soprassuolo con tende
1	EURO/mq. 5,27
2	EURO/mq. 3,69

Tariffa x metri quadri

Occupazioni permanenti con Passi Carrabili

Tabella 3 – art. 24, c. 1

Occupazioni permanenti con passi carrabili

categoria delle strade	Passi carrabili
1	EURO/mq. 8,78
2	EURO/mq. 6,15

Tariffa x metri quadri

Tabella 4 – art. 24, c. 6

Occupazioni con accessi senza passo carrabile

categoria delle strade	Accessi senza passo carrabile
1	EURO/mq. 8,78
2	EURO/mq. 6,15



Tariffa x metri quadri

Tabella 5 – art. 24, c. 7

Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Provincia, inutilizzati

categoria delle strade	
1	EURO/mq. 1,76
2	EURO/mq. 1,23

Tariffa x metri quadri

Tabella 6 – art. 25, c. 1,2,3,4,5.

Occupazioni con distributori di carburante

Tassa annuale Serbatoio	Sino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 l. sup.
	EURO 5,16	EURO 1,03

- la tassa si applica su serbatoi fino a 1.000 litri;
- per ogni 1.000 litri o frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa una tolleranza del 5%;
- se i serbatoi sono due o più, raccordati tra loro, la tassa si applica a quello di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi;
- la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- la tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadri, tutte le altre occupazioni pagano la Tassa, non misura ordinaria, come in Tabella 1 del presente allegato.

Tabella 7 – art. 25, c. 6

Occupazioni con passi carrabili di accesso a distributori di carburante

categoria delle strade	
1	EURO/mq. 5,27
2	EURO/mq. 3,69

Tariffa x metri all'anno

Nota:

La tariffa base, sulla quale si calcola quella per questa fattispecie, è quella prevista per il suolo pubblico, di cui all'art. 23, c. 1 Regolamento (Art. 44, c. 10, D.Lgs 507/93).



Tabella 8 – Art. 26

Occupazioni con distributori di tabacchi

Tassa annuale per ogni apparecchio	EURO 5,16
------------------------------------	------------------

Occupazione permanente con cavi, impianti, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di Pubblici Servizi, nonché con seggiovie e funivie.

Tabella 9 – art. 27, c. 1,2

Cavi ed impianti di erogazione di pubblici servizi

Per ogni km/l o frazione	1^ categoria EURO 77,47	2^ categoria EURO 54,23
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Occupazioni di suolo con allacci ed impianti	(*) EURO 25,82	(*) EURO 18,08
---	--------------------------	--------------------------

(*) Indipendentemente dalla effettiva consistenza

Tabella 10 – Art. 27, c. 3

Funivie e seggiovie

	1^ categoria	2^ categoria
Fino a 5 kml.	EURO 51,65	EURO 36,15
Per ogni ulteriore kml. o frazione	EURO 10,33	EURO 7,23

Occupazioni temporanee ordinarie

Tabella 11 – Art. 29, c.1, lett. a) e b)

Occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 1,03	EURO 0,0430	EURO 0,52	EURO 0,0215
2	EURO 0,72	EURO 0,0301	EURO 0,36	EURO 0,0150

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Tabella 12 – art. 29, c. 2

Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,31	EURO 0,0129
2	EURO 0,22	EURO 0,0090

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura dei banchi di vendita la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente da banchi o dalle aree medesime.

Tabella 13 – art. 30

Occupazione temporanee in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 1,55	EURO 0,0645	EURO 0,77	EURO 0,0322
2	EURO 1,08	EURO 0,0451	EURO 0,54	EURO 0,0225

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,46	EURO 0,0193
2	EURO 0,32	EURO 0,0136

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura dei banchi di vendita nelle aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte che sporge dai banchi o dalle aree medesime.



Occupazioni temporanee
effettuate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi e Produttori Agricoli che vendono direttamente
i loro prodotti

Tabella 14 – art. 31

Tabella 14 a)

Soggetti di cui all'art. 31

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,52	EURO 0,0215	EURO 0,258	EURO 0,0107
2	EURO 0,36	EURO 0,0150	EURO 0,180	EURO 0,0075

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Tabella 14 b)

Soggetti di cui all'art. 31 che occupano il soprassuolo con tende

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,15	EURO 0,0064
2	EURO 0,11	EURO 0,0045

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura dei banchi di vendita, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Tabella 14 c)

Medesime occupazioni in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,77	EURO 0,0322	EURO 0,39	EURO 0,0161
2	EURO 0,54	EURO 0,0225	EURO 0,27	EURO 0,0112

Tabella 15 – art. 32

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,21	EURO 0,0086	EURO 0,10	EURO 0,0043
2	EURO 0,14	EURO 0,0060	EURO 0,07	EURO 0,0030

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante con tende

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,06	EURO 0,0025
2	EURO 0,04	EURO 0,0018

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.



Tabella 16 – art. 33

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di Pubblici Servizi, nonché seggiovie e funivie.

1^ categoria

Fino a giorni	30	90	180	Sup. 180
Fino ad un km.lineare	EURO 5,16	EURO 6,71	EURO 7,75	EURO 10,33
Superiore ad un km.lineare	EURO 7,75	EURO 10,07	EURO 11,62	EURO 15,49

2^ categoria

Fino a giorni	30	90	180	Sup. 180
Fino ad un km.lineare	EURO 3,62	EURO 4,70	EURO 5,42	EURO 7,23
Superiore ad un km.lineare	EURO 5,42	EURO 7,05	EURO 8,13	EURO 10,85

RIDUZIONI

Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come avanti espresse, si applicano le seguenti riduzioni:

- per occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica la riduzione del (*) 20%;
- per occupazioni di durata superiore a 30 giorni ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione, con riduzione del (*) 50%.

 Note: (*) – Art. 28 del Regolamento

Tabella 17 – art. 34, c.1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,52	EURO 0,0215	EURO 0,258	EURO 0,0107
2	EURO 0,36	EURO 0,0150	EURO 0,180	EURO 0,0075

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni temporanee effettuate con tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,15	EURO 0,0064
2	EURO 0,11	EURO 0,0045

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente.

Tabella 18 – art. 35

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dalla Provincia a parcheggio

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo con autovetture	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 1,03	EURO 0,0430
2	EURO 0,72	EURO 0,0301

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Tabella 19 – art. 36

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di Lavori edili

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,52	EURO 0,0215	EURO 0,258	EURO 0,0107
2	EURO 0,36	EURO 0,0150	EURO 0,180	EURO 0,0075

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni realizzate con tende durante l'esercizio di lavori edili

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende Euro/mq.	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,15	EURO 0,0064
2	EURO 0,11	EURO 0,0045

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente.

Tabella 20 – art. 37

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,21	EURO 0,0086	EURO 0,10	EURO 0,0043
2	EURO 0,14	EURO 0,0060	EURO 0,07	EURO 0,0030

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni effettuate con tende nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	EURO 0,06	EURO 0,0025
2	EURO 0,04	EURO 0,0018

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente.